

Saluzzo, 17/03/2026

Spett.le Cliente

- Informativa 07/P/2026 -

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ALL'INAIL

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**, come modificato dal **D.Lgs. 5 agosto 2009 n. 106**, il datore di lavoro o il dirigente è tenuto a comunicare all'INAIL, esclusivamente in modalità telematica, il nominativo del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

La comunicazione deve essere effettuata **solo in caso di nuova elezione o designazione del RLS** e deve essere trasmessa per ciascuna azienda o unità produttiva in cui il rappresentante opera.

L'obbligo di comunicazione **non sussiste qualora l'azienda si avvalga di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)** individuato tramite l'associazione datoriale o l'ente bilaterale di riferimento.

Si ricorda che l'elezione o la designazione del RLS all'interno dell'azienda costituisce una prerogativa dei lavoratori; una volta avvenuta la nomina, resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di comunicarne il nominativo all'INAIL.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

- Il termine entro cui effettuare la procedura telematica di comunicazione all'INAIL è fissato al **31 marzo di ogni anno**.
- L'obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente nei casi di nuova nomina o designazione e **non è previsto un invio annuale in assenza di variazioni**.

Qualora, anche a seguito di nuova nomina, il nominativo del RLS risulti invariato rispetto a quello già comunicato, non sussiste alcun obbligo di ulteriore comunicazione

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro** a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile.

Enti Service s.r.l.